

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza dell' 8 marzo 2011 composta da:

Diana CALACIURA TRAINA	Presidente f.f.
Aldo CARLESCHI	Consigliere
Giovanni ZOTTA	Consigliere
Giampiero PIZZICONI	Referendario
Tiziano TESSARO	Referendario relatore

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3", ed in particolare, l'art. 7, comma 8°;

VISTI gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004, come modificati e integrati dalla delibera n.9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere inoltrata dal Sindaco del Comune di Sorga' (VR) n. 9429 del 31 dicembre 2010, pervenuta in data 4.1.2011 ed acquisita al prot 0000081 CdC;

VISTA l'ordinanza del Presidente di questa Sezione di controllo n.27/2011 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il magistrato relatore, dott. Tiziano Tessaro

#### FATTO

Il Comune di Sorga' (VR) con la sopra citata nota n. 9429 del 31 dicembre 2010 ha promosso il parere di questa Sezione in merito alla *possibilita' di procedere alla realizzazione di un impianto fotovoltaico del costo di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) mediante assunzione di un mutuo*. La nota del Comune sottolinea che *L'assunzione del mutuo di questo importo comporterebbe però lo sfornamento del limite massimo di indebitamento*, ma anche che *La costruzione dell'opera suddetta, di converso, porterebbe un introito **certificato** da apposito professionista, di gran lunga superiore al costo annuale di*

*ammortamento del mutuo che si andrà a sostenere e che pertanto non andrà ad influire sui costi di indebitamento, anzi darà la possibilità al Comune di coprire anche altre spese di gestione.*

*In esito a ciò, il Primo cittadino chiede pertanto se, a fronte della costruzione dell'opera suddetta che apporterà entrate certe al Comune (entrate che, come anzidetto, coprono i costi dell'indebitamento), è possibile procedere all'assunzione del mutuo pur non rimanendo nei limiti di legge di indebitamento.*

## DIRITTO

La richiesta del Comune di Sorga' (VR) è stata formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 131/2003: di essa, occorre, in via preliminare, valutare la sussistenza dei presupposti fissati dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con atto di indirizzo del 27 aprile 2004 e con deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006. Detta Sezione, nella determinazione degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva ha affermato che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, accanto all'esistenza di condizioni soggettive devono sussistere delle condizioni oggettive.

In relazione alle condizioni soggettive la richiesta, formulata, ai sensi dell'art. 50 del T.U.E.L. dall'organo politico di vertice e rappresentante legale dell'Ente, è da ritenersi ammissibile.

Quanto alle condizioni oggettive, in particolare deve emergere

l'attinenza del parere richiesto con la materia della contabilità pubblica (in base al citato art. 7, comma 8, della Legge 131/2003) ed il carattere generale e astratto della questione sottostante il quesito.

La Sezione rileva che le norme sottese e funzionali alla richiesta di parere formulata dall'ente possono essere ricomprese nel complesso delle disposizioni tese al rispetto dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e per ciò ben annoverabili tra le materie di contabilità pubblica. Ciò anche alla luce delle considerazioni richiamate dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nella Deliberazione n. 54/2010 in merito alla definizione di ciò che deve essere ricompreso nel concetto di contabilità pubblica quale presupposto per la resa del parere.

Venendo al merito, è necessario preliminarmente esaminare i profili più strettamente attinenti al calcolo della capacità di indebitamento di cui agli artt. 203 e 204, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

In proposito, va anzitutto considerato che l'art. 204, nella versione attualmente vigente, al fine di evitare che l'aumento del debito possa compromettere la stabilità finanziaria dell'Ente locale, limita l'assunzione di nuovi mutui o l'accesso ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato alle sole ipotesi in cui "l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari

precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui”.

In sostanza, la versione del testo da ultimo introdotta con l'art. 2, comma 39, del D.L.225/2010, che modifica l'art.1 comma 108 della legge 220/2010 (il cui limite era fissato all' 8%, coerentemente con il più rigoroso parametro di deficitarietà strutturale degli Enti locali) a sua volta modificativo dell'art. 1, comma 698, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), vincola la facoltà di indebitamento dell'Ente all'interno di un valore di incidenza degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti non superiore al 12% . Il prescritto limite trova la sua *ratio* nella esigenza di impedire che l'indebitamento diventi un fattore incontrollabile di crescita della spesa corrente, capace di riflettersi sui bilanci futuri dell'Ente e creare condizioni di squilibrio finanziario ed appare riconducibile ,come ha sottolineato questa Sezione con il parere n. 449 del 14/12/2010, al generale divieto, per le regioni e gli enti locali, di ricorrere all'indebitamento per spese diverse dalle spese di investimento, previsto dall'articolo 119 della Costituzione, al fine di limitare il ricorso a questa forma di finanziamento ai soli casi in cui i relativi costi possano risultare neutralizzati dai benefici derivanti alla

collettività da spese di investimento.

In tale logica, ritiene la Sezione che, in assenza di ulteriori specificazioni, il legislatore abbia inteso far riferimento, univocamente, alle entrate correnti di competenza "accertate" con il rendiconto del penultimo esercizio approvato (art.203 del TUEL) e non alle entrate che potranno essere accertate o riscosse nel bilancio corrente e in quelli futuri, in quanto il dato relativo all'accertamento in occasione del penultimo rendiconto è caratterizzato da quella stabilità nel tempo rispetto alla evenienza, ancorchè certificata come sostiene il Comune nella richiesta, di un introito futuro che, viceversa, risulta maggiormente influenzato da elementi contingenti.

Del resto, non è superfluo sottolineare quanto sia fondamentale prevedere se, in seguito all'assunzione del mutuo ed alla realizzazione dell'investimento, vi possano essere ricadute sugli esercizi successivi in termini di maggiori spese correnti (ad esempio, assunzione di personale dipendente, spese di funzionamento), poiché, in tale evenienza, sarà necessario consolidare un aumento di entrate per far fronte alla relativa copertura. E' evidente quindi come, attraverso tali disposizioni, si sia voluto introdurre, in via normativa primaria, un meccanismo rigido che opera in modo vincolato su una delle componenti della spesa, appunto quella di investimento, utilizzata dagli enti per raggiungere parte degli obiettivi che si prefiggono, senza che residuino in capo agli enti medesimi margini di discrezionalità.

nella scelta dei parametri suddetti.

In ragione di ciò, il Comune, ad avviso della Sezione, non potrà far riferimento alcuno a criteri diversi da quelli indicati dal citato art. 204 tuel, dal momento che la chiara e univoca previsione normativa circa il calcolo della capacità di indebitamento elimina ogni possibile, diversa valutazione discrezionale dell'ente, anche in dipendenza delle surriferite ragioni prudenziali e di stabilità finanziaria che ne stanno alla base, nemmeno in presenza di un'opera pubblica che produca, come prospettato dal Comune, introiti certi. A conferma di ciò, e del fatto in particolare che solo una espressa previsione di legge possa modificare tale base di calcolo, è utile sottolineare che il legislatore, con la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, aveva comunque introdotto, al combinato disposto di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 77-bis, un nuovo limite di indebitamento, che si affianca a quello testé illustrato, in base al quale gli Enti locali soggetti al Patto di stabilità interno "possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico finanziaria".

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Veneto rende il parere nei termini sopra indicati .

Copia del parere sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del comune di Sorga' (VR) .

Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio dell' 8 marzo 2011.

Il Relatore

Il Presidente f.f.

Dott. Tiziano Tessaro

Cons. Diana Calaciura Traina

Depositato in Segreteria il 06/04/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETARIA

(Dott.ssa Raffaella Brandolese)